

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2010) 17-02-2010, n. 6417

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere

Dott. FERRUJA Giuliana - Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere -

Dott. OLDI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.P. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 741/2009 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 23/04/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo: rigetto.

Fatto

Il GIP del Tribunale di Ravenna rigettava l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia domiciliare, avanzata da O.P., indagato per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.

Il Tribunale di Bologna ex art. 310 c.p.p. confermava, osservando che O. si era reso autore di minacce, violenza privata e danneggiamento nel periodo dal (OMISSIS) e che ulteriori condotte aveva posto in essere nei giorni (OMISSIS).

Ricorre il difensore, assumendo che gli episodi precedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice in questione non possono essere oggetto di considerazione alcuna; che due sole condotte, quali quelle contestate nella specie, non sono suscettibili di integrare l'illecito gravato, qualificato da condotta plurima.

In punto di adeguatezza si evidenzia che le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con la misura cautelare introdotta dall'art. 282 ter c.p.(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.).

Le censure sono prive di fondamento.

Le condotte di minaccia o molestia devono essere "reiterate", sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita.

Il termine "reiterare" denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza.

Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.

Del resto, l'assunto difensivo è smentito dal provvedimento impugnato, atteso che l'indagato, nel corso del 25 e del 26 febbraio '09, "è giunto tre volte dinanzi al bar gestito dal C., senza altro vero scopo, se non quello di indirizzare verso di lui sguardi eloquenti, gesti minacciosi e di tenere atteggiamenti di sfida".

Ineccepibile e diffusa appare la motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare adottata, posto che il Tribunale evidenzia i numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato, che ne rivelano la capacità a delinquere e la proclività all'uso della violenza.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2010) 05-07-2010, n. 25527

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI CHIETI;

nei confronti di:

1) V.L., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 514/2009 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del 10/12/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Giuseppe Febbraro, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso l'ordinanza de 10 dicembre 2009, con cui il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto dal suo Ufficio per impugnare il provvedimento di quel GIP, che aveva respinto la richiesta di imposizione di obbligo di dimora nei confronti di V.L., indagato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno della moglie e dei figli minori.

Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva immotivatamente sminuito la valenza indiziaria di fatti di cui pure aveva dato atto, svilendone il significato persecutorio, in tal modo violando il dettato dell'art. 612 bis c.p..

Il ricorso è fondato, atteso che i fatti prospettati dal P.M. come costitutivi della condotta sanzionata dall'art. 612 bis c.p., sono stati presi in esame tanto dal GIP che dal Tribunale della Libertà, che tuttavia non ne hanno ritenuto la rilevanza ai fini dell'emissione del provvedimento che il P.M., aveva chiesto, trascurando di considerare che, come ha sostenuto questa Corte (Sez. 5 n. 6417 del 21.01.010 Rv. 245881), anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come è in realtà avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa.

Il Tribunale della libertà ha svalutato gli elementi indiziari pur chiaramente prospettati dal P.M., con motivazione genericamente assertiva, che sostanzialmente non ha dato conto dei motivi della decisione.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L'Aquila.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010